

## Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

N. 229 - 9644 / 2015

**OGGETTO:** D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.m.i. - Domanda datata 20/1/2015 del Consorzio Irriguo "Gora dei Doni" di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Angrogna per mezzo dell'esistente Canale Pralafera in Comune di Luserna San Giovanni. Provvedimento di rigetto per improcedibilità.

### Il Dirigente

#### Premesso

che in data 20/1/2015 il Consorzio Irriguo "Gora dei Doni" ha presentato domanda di concessione di derivazione d'acqua dal T. Angrogna, per mezzo dell'esistente Canale Pralafera in Comune di Luserna San Giovanni in misura di 1900 litri/secondo massimi e 1500 litri secondo medi, per un volume annuo massimo di 47.304.000 metri cubi, ad uso energetico per produrre sul salto di 19,56 m la potenza nominale media di 249,45 kW;

#### Constato

che la documentazione tecnica allegata alla domanda di cui al punto precedente non risulta conforme a quanto disposto dal D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e s.m.i., in particolare per quanto concerne gli allegati alla domanda di concessione di derivazione di cui all'Allegato A del D.P.G.R. medesimo; in particolare non risulta essere stato presentato il seguente elaborato prescritto:

- proposta di convenzione di couso;

che con nota in data 28/1/2015 prot. n. 13716 è stata comunicata l'improcedibilità della domanda in oggetto con "*comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*" ai sensi

dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. al fine di consentire al richiedente l'esercizio del diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa;

che con risposta prot. 24022 in data 16/2/2015 il Consorzio Irriguo "Gora dei Doni" ha segnalato che, nel caso specifico, secondo la propria interpretazione, la convenzione di couso in questione non risulterebbe necessaria in quanto trattasi di domanda presentata dal soggetto già titolare, in solido con il Comune di Luserna San Giovanni, della concessione e delle opere di derivazione proprie del Canale Pralafera;

che con ulteriore nota in data 2/3/2015 prot. 31302 questo Servizio ha specificato come la proposta di convenzione di couso risulti in ogni modo indispensabile ai fini della domanda in oggetto in quanto il Consorzio Irriguo "Gora dei Doni" dovrà avvalersi di opere di derivazione preesistenti anche di competenza di altri soggetti, assegnando al Consorzio in parola ulteriori dieci giorni di tempo per completare la documentazione con quanto segnalato. La domanda di nuova concessione di cui all'istanza presentata prevede infatti la derivazione di quantitativi di acqua che non sono nelle disponibilità del Consorzio e che potranno essere resi disponibili alla derivazione richiesta per mezzo dello scarico dell'impianto di proprietà della Società Idrogea s.r.l.;

### **Considerato**

che ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e s.m.i. *"Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più dei documenti previsti ... dichiara l'improcedibilità della domanda"*

che non é pervenuto riscontro nei termini assegnati di dieci giorni alla nota di questo Servizio in data 2/3/2015 prot. 31302, con la quale questo Servizio ha chiesto, a mezzo PEC, le integrazioni necessarie alla regolarizzazione degli allegati alla domanda di concessione, al fine di renderli conformi a quanto disposto dall'Allegato A al D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e s.m.i.;

che stante quanto sopra non é possibile la prosecuzione dell'iter istruttorio relativo alla domanda in oggetto;

**Ritenuto pertanto necessario alla luce di quanto sopra**

rigettare la sopra citata domanda datata 20/1/2015 del Consorzio Irriguo "Gora dei Doni" e aggiornare il sistema informativo regionale delle risorse idriche (SIRI);

#### Visti

il D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "*Norme in materia ambientale*";

la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "*gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...*";

il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*" come modificato dal D.P.G.R. 9.3.2015 n. 2/R;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e l'art. 35 dello Statuto Provinciale per cui la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;  
gli articoli 41 e 44 dello statuto;

#### DETERMINA

- 1) di rigettare per improcedibilità, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza datata 20/1/2015 del Consorzio Irriguo "Gora dei Doni" di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Angrogna per mezzo dell'esistente Canale Pralafera in Comune di Luserna San Giovanni;
- 2) di dare comunicazione al richiedente della presente determinazione, con i tempi e le modalità previsti dalla Legge;
- 3) di disporre l'archiviazione della sopra citata domanda e di aggiornare il sistema informativo regionale delle risorse idriche (SIRI);

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, - 9 APR. 2015

Il Dirigente  
Dott.  Guglielmo Filippini